

## Università degli Studi Roma Tre

### CENTRO DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALE DI ECONOMIA DELLE ISTITUZIONI

#### Regolamento

approvato in versione definitiva nella seduta del Consiglio del

#### *Art. 1 – Costituzione, sede, durata*

1. È costituito il Centro di Ricerca interdipartimentale di Economia delle Istituzioni (CREI) – *Centre for Research on the Economics of Institutions* – d’ora in poi denominato Centro, promosso dal Dipartimento di Economia, dal Dipartimento di Istituzioni Pubbliche Economia e Società e dal Dipartimento di Diritto dell’economia ed Analisi Economica delle Istituzioni dell’Università degli Studi Roma Tre.
2. Il Centro ha sede nell’Università degli Studi Roma Tre, presso il Dipartimento cui afferisce il Direttore.
3. Il Centro è costituito per la durata di dodici anni a decorrere dalla data di costituzione.
4. Il Centro ha piena autonomia organizzativa e finanziaria.

#### *Art. 2 – Scopi*

1. Il Centro si propone lo studio delle istituzioni, a livello nazionale e internazionale, dei relativi processi decisionali e delle politiche pubbliche, mediante l’analisi economica e l’impiego degli strumenti delle discipline giuridiche, politologiche, sociologiche, statistiche, storiche.

#### *Art. 3 – Attività*

1. Il Centro svolge le seguenti attività:
  - a) ricerca;
  - b) seminari, conferenze, convegni;
  - c) pubblicazioni;
  - d) consulenze e pareri;
  - e) alta formazione.
2. Per realizzare i propri scopi il Centro può stipulare contratti, convenzioni e accordi di collaborazione scientifica.

#### *Art. 4 – Composizione e adesioni*

1. Fanno parte del Centro i docenti appartenenti ai Dipartimenti originariamente promotori e firmatari della proposta di costituzione

2. Sono membri ordinari del Centro i docenti di ruolo e fuori ruolo appartenenti all'Università degli Studi Roma Tre la cui domanda di adesione, presentata per iscritto al Direttore e corredata dal parere del Dipartimento di afferenza, sia stata approvata dal Consiglio.
3. Il Consiglio può deliberare, su proposta scritta di uno dei suoi componenti, in ordine a:
  - a) l'adesione al Centro di altri studiosi, in qualità di membri aggregati;
  - b) la nomina di membri onorari, in numero non superiore ad un quinto dei membri ordinari;
  - c) l'adesione al Centro di enti pubblici e privati, in qualità di membri collettivi.

#### *Art. 5 – Organi*

1. Sono organi del Centro: il Consiglio, il Direttore, la Giunta.

#### *Art. 6 – Consiglio*

1. Il Consiglio è composto dai membri ordinari del Centro.
2. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Direttore, salvo quanto stabilito al successivo comma 6.
3. Il Consiglio definisce gli indirizzi di attività del Centro, formula proposte ed approva il programma annuale delle attività.
4. Il Consiglio approva il bilancio preventivo e il rendiconto, nonché i contratti, le convenzioni e gli accordi di collaborazione scientifica.
5. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno per gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4.
6. Il Consiglio elegge il Direttore e la Giunta. Per tale adempimento il Consiglio viene convocato e presieduto dal decano fra i suoi componenti. La votazione si svolge fra i 90 e i 15 giorni prima della scadenza delle relative cariche.
7. Le riunioni del Consiglio sono valide se è presente almeno un terzo dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando sia diversamente stabilito.
8. Alle riunioni del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, i membri aggregati, i membri onorari ed un rappresentante nominato da ciascuno dei membri collettivi.

#### *Art. 7 – Direttore*

1. Il Direttore viene eletto dal Consiglio fra i suoi componenti che siano professori di ruolo a tempo pieno o fuori ruolo, e nominato con decreto del Rettore.
2. Il Direttore rimane in carica quattro anni e non è immediatamente rieleggibile.
3. Il Direttore ha la rappresentanza del Centro.
4. Il Direttore, sentita la Giunta:
  - a) predispone la proposta di programma annuale delle attività, lo schema di bilancio preventivo e il rendiconto;
  - b) redige la relazione di cui all'art. 15, comma 9, del Regolamento Generale di Ateneo.
5. Il Direttore, con la collaborazione della Giunta:
  - a) provvede a dare attuazione al programma annuale delle attività approvato dal Consiglio e alle altre delibere del Consiglio;
  - b) promuove le attività del Centro.

6. Il Direttore è il consegnatario dei beni del Centro, ne coordina le attività e i servizi, ordina quanto occorre al suo funzionamento e sovrintende alla sua amministrazione.
7. Il Direttore, per comprovati motivi e sentita la Giunta, può nominare, tra i membri della Giunta, un Direttore Vicario.

#### *Art. 8 – Giunta*

1. La Giunta è composta da sei membri, di cui almeno uno appartenente ad ognuno dei Dipartimenti proponenti, più il Direttore, che la presiede.
2. La Giunta è eletta dal Consiglio fra i suoi componenti. Ciascun elettore può esprimere un solo voto. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti, salvo quanto stabilito al precedente comma 1.
3. I membri della Giunta durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per non più di una volta consecutivamente.
4. La Giunta, su proposta del Direttore, nomina un Segretario il quale, se non fa parte della Giunta, partecipa senza diritto di voto alle sue riunioni.
5. La Giunta si riunisce almeno tre volte l'anno per gli adempimenti di cui all'art. 7, comma 4.
6. La Giunta formula proposte e collabora con il Direttore in relazione ai compiti di cui all'art. 7, commi 4, 5 e 6.
7. La Giunta è convocata dal Direttore. La convocazione può essere richiesta da almeno due componenti. Nel caso di deliberazioni che ottengono parità di voti prevale il voto del Direttore.

#### *Art. 9 - Fonti di Finanziamento*

1. Per lo svolgimento delle attività il Centro si avvale di un contributo annuale da parte di ciascuno dei Dipartimenti promotori, nonché di risorse finanziarie costituite o provenienti da:
  - a) contributi dell'Ateneo e delle Facoltà e Dipartimenti interessati;
  - b) contributi e finanziamenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dei Ministeri e di altri enti pubblici e privati, anche internazionali;
  - c) attività per conto terzi;
  - d) convenzioni e contratti;
  - e) fondi di ricerca pubblici e privati assegnati a componenti del Centro per lo svolgimento di ricerche presso il Centro, o per il cui svolgimento presso il Centro vi sia il consenso dei componenti il gruppo di ricerca e del Dipartimento assegnatario;
  - f) corrispettivi derivanti dalla vendita di pubblicazioni del Centro;
  - g) contributi di iscrizione o partecipazione a iniziative scientifiche o formative e ad attività realizzate con le risorse del Centro;
  - h) contributi dei membri collettivi del Centro;
  - i) contributi individuali;
  - l) atti di liberalità.

#### *Art. 10 – Amministrazione*

1. L'amministrazione del Centro è svolta presso il Dipartimento cui afferisce il Direttore.
2. Le funzioni di segretario amministrativo del Centro sono svolte dal segretario amministrativo del Dipartimento cui è affidata l'amministrazione.

3. Il segretario amministrativo partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio in cui si approvano il bilancio preventivo e il rendiconto.

#### *Art. 11 – Recesso*

1. Il recesso dei membri avviene mediante comunicazione scritta al Direttore, il quale ne dà notizia alla Giunta e al Consiglio.

#### *Art. 12 – Scioglimento del Centro*

1. Lo scioglimento del Centro avviene alla scadenza prevista dall'articolo 1, comma 3, salvo quanto previsto dal successivo articolo 13, ed a meno che non venga anticipato con delibera del Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti i Dipartimenti promotori, o non venga disposto a seguito delle procedure previste dall'articolo 15, comma 9, del Regolamento Generale di Ateneo.
2. Il patrimonio esistente allo scioglimento viene destinato ai Dipartimenti promotori.

#### *Art. 13 – Prosecuzione delle attività*

1. Non meno di quattro mesi prima della scadenza fissata nell'articolo 1, comma 3, il Consiglio può deliberare, a maggioranza assoluta dei componenti, di proporre ai competenti organi accademici la prosecuzione delle attività del Centro oltre la suddetta scadenza, stabilendo l'ulteriore scadenza.